

## PROGETTO DI LEGGE

### “AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI FISCALI IN AMBITO BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO”

#### Art.1

(Modifica dell'articolo 40 della Legge 16 dicembre 2004 n.172 e successive modifiche)

1. Il primo comma, dell'articolo 40 della Legge 16 dicembre 2004 n.172 e successive modifiche è così modificato:

“1. Ogni società costituita previa autorizzazione di cui all'articolo 7 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche deve corrispondere, decorsi trentasei mesi dalla data di iscrizione nel Registro delle Società, una tassa annua dell'importo di seguito specificato:

- a) euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) per le banche e le imprese di assicurazione ovvero riassicurazione;
- b) euro 10.000,00 (diecimila/00) per gli altri soggetti autorizzati ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche.”.

#### Art.2

(Modifiche al Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.89)

1. La lettera e), del primo comma, dell'articolo 1 del Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.89 è così modificata:

“e) “compagnia di assicurazione sammarinese”: società avente sede legale nella Repubblica di San Marino autorizzata all'esercizio delle attività di cui alle lettere G) ovvero H) dell'Allegato 1 della LISF;”.

2. La lettera f), del primo comma, dell'articolo 1 del Decreto Delegato n.89/2013 è così modificata:

“f) “compagnia di assicurazione estera”: società avente sede legale all'estero ed autorizzata nel Paese di origine all'esercizio dell'attività assicurativa ovvero riassicurativa;”.

3. La lettera j), del primo comma, dell'articolo 1 del Decreto Delegato n.89/2013 è così modificata:

“j) “soggetto passivo di imposta”: le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere che, operando nel ramo danni, coprono rischi ubicati a San Marino;”.

4. La lettera l), del primo comma, dell'articolo 1 del Decreto Delegato n.89/2013 è così modificata:

“l) “rappresentante fiscale”: soggetto giuridico (persona fisica o società), residente o avente sede legale nella Repubblica di San Marino, nominato dalla compagnia di assicurazione estera, quando soggetto passivo di imposta, al fine di provvedere all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto delegato derivanti dall'applicazione dell'imposta sulle assicurazioni ramo danni;”.

5. Il primo comma, dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.89/2013 è così modificato:

“1. E' istituita l'imposta da applicarsi sulle assicurazioni contro i danni nella misura del 4 per cento dell'imponibile, definito all'articolo 6. Soggetti passivi dell'imposta sono le compagnie di assicurazione sammarinesi e le compagnie di assicurazione estere che, operando nel ramo danni, coprono rischi ubicati a San Marino.”.

6. Il primo comma, dell'articolo 3 del Decreto Delegato n.89/2013 è così modificato:


“1. Ai fini del presente decreto delegato, le compagnie di assicurazione estere, quando soggetti passivi di imposta, devono nominare un rappresentante fiscale a San Marino allo scopo di adempiere a tutte le formalità previste nel presente decreto delegato e nel regolamento di cui all'articolo 8.”

~~7. E' abrogato il terzo comma, dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.89/2013.~~

**7. È abrogato il terzo comma, dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.89/2013 con effetto a decorrere dalle conseguenti modifiche al Regolamento 29 novembre 2013 n. 7 che il Congresso di Stato adotterà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”.**

**Art.3**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'L', located on the right side of the page.